


GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Catania, 04/11/2021

ORDINE DI SERVIZIO N. 82 /2021

Per norma e conoscenza di tutto il personale si rende noto che, con delibera del Gestore n. 113 del 04/11/2021, è stato adottato il regolamento di cui all'art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che sostituisce il regolamento già adottato con O.d.S. n. 89 del 2018 e che si allega al presente ordine di servizio.

Il Direttore Generale
(dott. ing. Salvatore Fiore)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Regolamento recante norme per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Premesso che:


- l'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- l'art. 77, comma 3, del d.lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
 - in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
 - in caso di appalti di importo inferiore o per quelli di importo superiore alla soglia stessa che tuttavia non presentano particolare complessità, anche tra il personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- l'art. 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- è necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:
 - nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al citato art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 e ai sensi l'art. 216, comma 12, del citato decreto;
 - nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 ovvero per quelli di importo superiore alla soglia stessa che tuttavia non presentano particolare complessità e nel caso Ferrovia Circumetnea ritenga di avvalersi di tale facoltà;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, nonché i requisiti che devono possedere i componenti delle Commissioni stesse, nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio che sarà istituito



dall'ANAC ai sensi dell'art. 78 del Codice. Disciplina, altresì, le procedure di affidamento non soggette all'obbligo di scelta dei componenti mediante ricorso al predetto Albo.

Articolo 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione di contratti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016, fino all'istituzione presso l'ANAC dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 e ai sensi dell'art. 216, comma 12, del citato decreto.

1. Nelle ipotesi di procedure di aggiudicazione di contratti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/2016, limitatamente alle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e fino all'istituzione presso l'ANAC dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 e ai sensi dell'art. 216, comma 12, del citato decreto, la Ferrovia Circumetnea nomina una commissione giudicatrice esterna.

2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Ferrovia Circumetnea richiede la individuazione di una terna di soggetti esperti nello specifico settore, per il presidente e per ciascuno dei commissari, con comprovata esperienza e professionalità, a ciascuno dei seguenti Enti:

- a) per il presidente e per uno dei commissari, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale e Regionale e la Mobilità Pubblica Sostenibile, che potrà individuare le figure richieste nell'ambito del personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili o delle Aziende operanti nel settore ferroviario del trasporto pubblico locale.
- b) per l'altro commissario ad una Università degli Studi italiana da selezionare mediante il criterio di rotazione.

La Ferrovia Circumetnea assegnerà a ciascuno degli Enti/Organi sopra indicati un termine non inferiore a giorni sette per l'individuazione delle suddette terne di nominativi. In mancanza di specifiche indicazioni provenienti da uno o più degli Enti/Organi interpellati, potrà individuare i membri della commissione mancanti procedendo, in funzione delle competenze necessarie, in uno dei seguenti modi alternativi: sorteggiando tra i soggetti facenti parte delle terne già segnalate dagli Enti che hanno riscontrato la richiesta; chiedendo ad altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del d.lgs. 50/2016, da scegliere secondo criteri di rotazione, di individuare una propria terna di nominativi; richiedendo di designare i membri mancanti alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Catania tra il proprio personale dipendente munito delle competenze necessarie.

4. All'interno delle terne ricevute dagli Enti interpellati, la Ferrovia Circumetnea procederà alla scelta dei membri della Commissione, tramite sorteggio in seduta pubblica. A tal fine, fisserà una data, dandone comunicazione con almeno tre giorni di anticipo, sul proprio sito internet www.circumetnea.it alla pagina di riferimento della procedura di gara relativa.

5. In relazione alla complessità della gara, la Commissione potrà avvalersi del supporto di una persona per lo svolgimento dei compiti di segreteria, designata dalla Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale e Regionale e la Mobilità Pubblica Sostenibile, su richiesta della FCE.

Articolo 3 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione di contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/2016 o per quelli di importo superiore che non presentano particolare complessità, nel caso l'Amministrazione ritenga di avvalersi di tale facoltà.

1. Nelle ipotesi di procedure di aggiudicazione di contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/2016, o per quelli di importo superiore alla soglia stessa che tuttavia non presentano particolare complessità, come, ad esempio, nei casi di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 50/2016, la Ferrovia Circumetnea nomina una commissione giudicatrice interna.

2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti



particolarmente complessa, pari a cinque.

3. I componenti sono selezionati tra il personale di ruolo della Ferrovia e sono individuati:

- a) il presidente, tra il personale dirigente o non dirigente preposto ad attività di coordinamento;
- b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dipendente.

4. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, la Ferrovia Circumetnea ricorrerà a soggetti esterni, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati con sorteggio pubblico tra una rosa di candidati formata a seguito di apposito censimento e costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, tra i seguenti soggetti:

- a. dirigenti o funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del d.lgs. 50/2016;
- b. professionisti abilitati la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università degli Studi italiane e posizioni assimilate.

La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a) a c) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016.

5. La selezione dei componenti della Commissione, sia nell'ipotesi di cui al comma 3 che nella ipotesi di cui al comma 4, avviene nel rispetto del principio di rotazione.

Articolo 4 – Requisiti dei componenti

1. I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni, divieti o cause di incompatibilità, inconfiribilità, astensione previsti dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità previsti dalle linee guida ANAC n. 5/2016. A tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, essi devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause.

3. Ai segretari delle commissioni giudicatrici, ove nominati, si applicano le disposizioni di cui all'art.77, comma 6. del d.lgs. 50/2016 in materia di incompatibilità, inconfiribilità ed astensione, nonché i requisiti di moralità e compatibilità previsti dalle linee guida ANAC n. 5/2016 punto 3.1, con le precisazioni riportate ai successivi punti da 3.2 a 3.5.

Articolo 5 – Nomina dei componenti

Il procedimento di scelta dei componenti, da nominarsi, su proposta del Direttore Generale, con delibera del Gestore della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, è avviato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse, la nomina si perfeziona con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di presidente o di commissario e con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 2.

Articolo 6 – Determinazione dei compensi

1. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni ed alla segreteria.



2. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

3. Nessun compenso è dovuto al personale interno della Ferrovia Circumetnea componente o segretario della commissione giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione in armonia con quanto previsto dall'art. 77, comma 10, d.lgs. 50/2016.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare al d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e alle linee guida ANAC.

Articolo 8 – Entrata in Vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua adozione con delibera del Gestore.

